J. C. L.

Istruzione

In ordine agli Archivj per la Custodia delle Scritture da osservarsi nei Ritiri della nra Congne de Chierici Scalzi della Sma Croce, e Passione del Nro Signor Gesù Cristo

La premurosa obbligazione, con cui nell' Apostolica Costituzione della Santa Memoria di Benedetto XIII. la quale comincia = Maxima Vigilantia = viene ingiunta l'osservanza di quanto in essa si prescrive per l'erezione, e custodia degli Archivj, e di tutto ciò, che si appartiene alla fedele, e sicura conservazione delle scritture spettanti alle Chiese, e Case Religiose, ed a qualsivoglia Luogo Pio, esige che si usi da noi ogni maggior diligenza, acciò ne sia uniformamente nei Ritiri della nra Congne praticato l'adempimento. Che però in conformità di già fatta Apostolica determinazione, spressa con termini precisi di rigoroso comando, congiunto coll'intimazione di formidabili Censure, ordiniamo che ciascuno dei seguenti punti estratti dalla prenotata Bolla, si dia pronta, e perseverante esecuzione.

1°. Sebbene siasi finora praticato, che in ogni nro Ritiro vi sia l'Archivio, per la Custodia delle Scritture, ad ogni modo per stabilire un più esatto, ed uniforme sistema secondo che già si è da noi effettuato, in ordine all'Archivio Centr. di tutta la mentovata nra Congne, ed in particolare di questo Ritiro de SS. MM. Gioa. e Paolo, si dovrà in ogni Ritiro assegnare, e prefiggere una stanza sicura, e congrua, nè soggetta all'umidità, o altro pericolo per costituirvi un competente Armario o sia Credenza ripartita in diverse scanzie, in cui senza confusione possano collocarsi le preaccennate scritture distintamente secondo la loro diversità.

2°. Nel Ritiro però destinato per la solita residenza del R. Provinciale, si costituirà nell'istessa

guisa un altro Armario distinto, che dovrà servire per l'Archivio Commune della rispettiva Provincia, e nel prospetto, o sia parte anteriore di ciascun Armario si porrà la corrispondente iscrizione, cioè a questo = Archivium Commune hujus Provinciæ N.° = ed agli altri particolari dei Ritiri = Archivium hujus recessus N.° =

3.° Ognuno de' sopradetti Archivj, o Armarj sia munito di due buone serrature, tra di loro diverse, le Chiavi delle quali si conserveranno come qui si esprime: cioè dell'Archivio Commune della Provincia una Chiave si custodirà dal Padre Provinciale, e l'altra da uno de' suoi Consultori, o da chi altro verrà da Lui destinato per Archivista. Siccome degli Archivj particolari de' Ritiri una Chiave si terrà dal R.° Rettore, e l'altra dall'Archivista, il quale officio fino a nuova elezione, si assegna pro al rispettivo R.° Vice Rettore. Di tutti i detti Archivisti però si dovrà ogn'anno rinnovare l'elezione destinandogli dal R.° Provinciale chi stimerà bene tanto per l'Archivio Comune della Provincia, quanto per l'Archivio particolare di ciascun Ritiro, come si osserverà da noi in ordine all'Archivio Sente.

4.° Disposto in tal guisa ciascun Archivio, e ciò che concerne la Custodia del medesimo, si collocheranno in esso le rispettive Scritture distribuite secondo la loro specie in distinte scanzie segnate colla loro iscrizione corrispondente alla specie delle medesime Scritture, ciascuna delle quali dovrà anche esser segnata col suo proprio titolo che ne indichi il contenuto.

5.° Ed acciocchè si sappia quali sono le Scritture che devono nei detti Archivj conservarsi, servirà di regola la seguente istruzione, estratta da quella appunto che viene dalla medesima Bolla prefissa.

§. 1.°

Scritture da riporsi, e conservarsi nell'Archivio Comune della Provincia

1.° Il Registro di tutte le visite, e Decreti

2.° Tutti gli Editti, o Lettere circolari, che dovranno anche registrarsi in un libro.

3.° Il Registro delle Dimissorie, o Lettere testimoniali spedite per gli Ordinandi.

* Un libro in cui si scriverà il giuramento promissorio di perseveranza, che alla presenza di due Testimonj dovranno pregiare, ed allegare colla loro propria sottoscrizione tutti i Chierici

prima di esser mandati all' Ordinazione del Suddiaconato, per il quale giuramento si dovrà osservare la forma già prescritta per i Novizj in occasione della Professione. E se tal giuramento si eseguisse in altro Ritiro, dovrà dal R. Rettore, o da chi sarà destinato a riceverlo mandarne il foglio acciò s'inserisca, e si attacchi a suo luogo nel detto Libbro.

4° Il Registro in cui si noteranno le approvazioni dei Confessori, e le speciali facoltà che si saranno concedute per la nra Congne, e le licenze date di ottenere l'approvazione per la Confessione dagli Ordinarj.

5° Tutte le testimoniali dell' Ordinazione, e specialmente del Sacerdozio.

6° Tutte le Fedi del Battesimo, Cresima, ed altri attestati, o fedi spettanti ai Religiosi della Provincia che si dovranno perciò trasmettere dal Novizjato, dopo che avranno fatta la professione.

7° Tutti i Brevi, o Rescritti Apostolici, o delle S. Congni, o Bolle se vi saranno spettanti alla Provincia.

Le Scritture spettanti alle Indulgenze..... sono comprese sotto il num.° 7. antecedente.

8° Tutti gli atti dei Capitoli.

9° Un registro, in cui si noteranno i morti colla espressione del luogo, o sia Ritiro, e del giorno, mese, ed anno.

10. Un Registro in cui si noteranno altresì quelli che saranno dimessi dalla Congne.

11. Procuri anche il R. Provinciale che vi sia Copia autentica degli Istrumenti delle Fondazioni, o per altro motivo spettanti a ciascun Ritiro.

§ II.

Scritture da riporsi, e conservarsi nell' Archivio di Ciascun Ritiro

1° Istrumenti, o altre scritture concernenti l'erezione, e Fondazione del Ritiro, o delle Chiese, o di qualsivoglia altra materia ad essi spettante.

2° I Libri delle Messe, e dell' amministrazione del tempo passato.

3° I privilegi, e l'esenzioni, o licenze per indulto de' Sommi Pontefici, o delle Sac: Congni, o de Vescovi, o de Principi Secolari, o di altri originalmente, o in Copia autentica.

4° Si conservi un libro intitolato Platea nel quale si faccia descrizione distinta di tutto ciò che riguarda il terreno del Recinto, e tutte le ragioni, azioni &c che competono al med.° Ritiro, o

Chiesa.

4.° Similmente un altro libro nel quale siano registrate le notizie delle Fondazioni, Concessioni, Privilegi, e Prerogative della Chiesa, o Ritiro.

5.° Le Autentiche, o nota di tutte le Indulgenze concedute, e delle S.e Reliquie, che vi si conservano.

6.° Le Copie di sentenze, e atti giudiziali, e Risoluzioni delle Congni, le notizie delle Cause, controversie, e liti che sono state in qualsisia tribunale Ecclico, o Secolare relativamente a ciò che spetta a Ritiro, o Chiesa.

7.° Un Libro in cui si noterà con distinta notizia la morte dei Religiosi, o di chi altro fosse morto nel Ritiro con indicare anche la Sepoltura esprimendo il giorno, ora, mese, ed Anno.

8.° L'inventario dei mobili, utensili, drappi, biancherie, e di tutte le altre cose tanto sagre, quanto profane, compresi anche i libri che spettano alla detta Chiesa, o Ritiro respettivamente. Il quale inventario si dovrà rinnovare ogni trè anni pma del Capitolo Provinciale, con aggiungervi, o levare tutto ciò che sarà consumato, e di nuovo acquistato, il chè si dovrà fare anche ogni volta nell'inventario corrente.

§ III.

Scritture da conservarsi nell' Archivio del Noviziato

Oltre le altre scritture di sopra indicate spettanti al Ritiro si dovrà tenere un libro in cui si registrerà il giorno, l'ora, il mese, e l'anno dell'ingresso de Novizj, e della lo.ro vestizione, e delle loro partenze quando non arrivano a fare professione.

Un altro libro in cui si scriveranno le rinunzie, che faranno i Novizj avanti la professione la quale rinunzia però secondo il Sacrosanto Concilio di Trento non si potrà fare se non che dentro due mesi prossimi avanti la professione, da non sortire però il suo effetto se non che dopo fatta la professione.

Un altro libro in cui si noterà coll'istessa individuazione detta di sopra il tempo della loro professione, che dovrà segnarsi, e sottoscriversi da ciascuno di essi.

Un Libro in cui si scriverà il giuramento promissorio di perseveranza come stà espresso nel §1.° segnato col presente *.

6. Collocate che saranno le Scritture preaccennate nelle rispettive loro scanzie con buon ordine come si è di sopra dichiarato nel num.° 4.° se ne dovrà fare un doppio Catalogo, o sia inventario in cui si registreranno ciascuna delle dette Scritture colla med.a ordinata disposizione osservata relativamente alle scanzie in cui si sono riposte, esprimendo ciascuna scrittura con una breve Sinopsi, o Sommario della medesima. Ed acciocchè col tempo non si confondano, ma si osservi sempre il medesimo

ordine, e nelle occorrenze si ripongano sempre al loro luogo prefisso si segnerà ogni Scrittura col suo numero ordinatamente una dopo l'altra, e col medesimo numero si segnerà anche nell'Inventario, il quale si distinguerà in tanti paragrafi, quante sono le scanzie corrispondenti alle diverse specie delle medesime Scritture, principiando ogni scanzia, ed ogni paragrafo dell'Inventario dal numero primo, avvertendo di lasciare in ogni paragrafo alcuni fogli di carta bianca, acciò si possano segnare in avvenire le altre Scritture che si aggiungeranno. Ed in questa occasione che si farà un tale Inventario, si osserverà se manca qualche Scrittura, ed in tal caso se ne dovrà fare ogni diligente ricerca per trovarla, e provederla secondo l'esigenza, il che dovrà premurosamente adempirsi dal R.mo Provinciale, e dal R.mo Rettore. Siccome ogni anno nel mese di Gennaro si dovranno aggiungere al detto Inventario quelle Scritture che si saranno nuovamente fatte, o che erano state precedentemente trascurate.

7.° I detti due Inventarj dovranno farsi totalmente simili, e numerati in ciascuna pagina da chi è come sopra deputato all'officio di Archivista alla presenza del Sacerdote più anziano di ciascun Ritiro e del rispettivo R.mo Provinciale, o R.mo Rettore, il quale dovrà al fine di ogni pagina firmarli colla sua sottoscrizione. De quali due Inventarj poi uno dovrà conservarsi nel rispettivo Archivio, e l'altro dovrà tenersi dal R.mo Provinciale relativamente all'Archivio comune della Provincia, e dal R.mo Rettore relativamente all'Archivio di ciascun Ritiro per doverlo poi dopo finito il suo officio consegnare fedelmente al suo Successore, e per tale effetto quando si celebreranno i Capitoli Provinciali, dovrà il R.mo Provinciale, e ciascun R.mo Rettore portar seco il detto inventario, in occasione dei quali Capitoli si dovrà anche render conto del med.° Inventario, e se si è osservato quanto viene prescritto in ordine all'erezione, e custodia dei detti Archivj.

8.° Siccome sarà precijo obbligo tanto del R.mo Prepojito, quanto del R.mo Provinciale, o di altro Visitatore deputato di fare in ogni visita un esatta ispezione se sia ora tale osservanza pienamente praticata rimediando alle mancanze secondo l'esigenza, ed anche colle pene contenute nella prenotata Bolla se ve ne sarà bisogno. Dovranno perciò i Visitatori come sopra deputati nel render conto delle Visite da essi fatte, dare relazione respettivamente al R.mo Prepojito, o R.mo Provinciale da cui saranno stati mandati dello stato in cui hanno trovato gli Archivj, e far costare di avere diligentemente invigilato per l'esecuzione di quanto concerne i medesimi Archivj, in conformità di questo editto formato nell'istessa Bolla, ed implorare, quando sarà necessario, la loro Autorità per gli opportuni provvedimenti.

9.° Non sarà poi lecito giammai estrarre alcuna Scrittura da veruno Archivio se non colla licenza espressa del rispettivo Superiore, senza la quale nemmeno si potrà farne alcuna Copia, e quando ciò sarà per giusto motivo concesso, si dovrà la Scrittura estratta restituire al suo luogo dentro il termine di trè giorni, per il quale effetto, chi l'avrà ricevuta dovrà farne la fede

da Lui sottoscritta, col d.° obbligo di restituirla, in un Libro che si terrà apposta nell' Archivio.

10. Finalmente acciò sia il tutto sinora spresso con ogni diligenza, ed esattezza, e premura osservato, seb= bene dovrebbe bastare il riflettere ai danni, ed inconvenienti che possono derivare dalle apposte mancanze: tuttavia acciò sia ad ognuno nota, l'obbligazione con cui ne viene ingiunto il tota= le adempimento, siccome abbiamo dalla prelodata Bolla ricavato il presente Editto, così rife= riamo della med.ª le precise parole spettanti ad un tal punto. = Omnium, et singulorum ha= bentium expositorum executionem sub precepto Sanctæ obbedientiæ quibuscumque ut sup.ª per= sonis injungimus, ab iisque servari volumus, immo ..... Ecclesiasticis Secularibus in sacris constitutis sub pœna suspensionis a Divinis; Regularibus utriusque sexus suspensionis ab of= ficio, et privationis vocis activæ, et passivæ: Secularibus sub pœna excommunicationis majoris quarum Censurarum, et pœnarum absolutio, et relaxatio reservatur Romano Pontifici. = E siccome il mantenere l'osservanza dipende principalmente dai Superiori, ed acciocchè i Superiori non manchino di quella vigilanza che è necessaria, per ovviare alle trasgressioni, soggiunge special= mente per i medesimi una speciale ordinazione come siegue = Curent propterea universi Prælati suprad.ti et Superiores Regulares omni diligentia quælibet hac nra Constne contem= ta undequaq: observari ad avertendum prejudicium grave quod imminere posset Ecclesiis ex occultatione jurium, pro quorum Custodia, et conservatione ipsi pro viribus laborare tener= tur ex onere assumpto in ipso limine receptionis suæ dignitatis, et munerij: proindeque inobbedientes ne dum juriis remediis ad observantiam eorum, quæ hac Constitutione vulgantur cogere possint, sed debitis pœnis in eos qui muneri suo deerint animadvertere non omit= tent. =

Dato da questo Ritiro di S. Gio: e Paolo di Roma, a 31. Marzo 1737.

Gio: Batta di S. Vincenzo Ferreri Prep.to Pente

Concorda perfettamente colla copia autentica quale si conserva in Archivio

Domenico della Mre di Dio Segretario